



COMUNE di TARSIA

(PROVINCIA DI COSENZA)

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA RATEIZZAZIONE DI DEBITI TRIBUTARI ED ENTRATE PATRIMONIALI E COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI

Allegato alla Delibera di CC n. ____ del _____

Articolo 1
Oggetto del regolamento.

1. Il presente regolamento disciplina la rateizzazione di debiti tributari ed extratributari, nonché la compensazione verticale ed orizzontale tra crediti commerciali e debiti tributari.

Articolo 2
Ambito di applicazione.

1. Il presente regolamento si applica ai debiti di natura tributaria ed extratributari dei tributi comunali.
2. Il presente regolamento si applica, altresì, anche ai debiti tributari ed extratributari risultanti da sentenze delle competenti commissioni tributarie e giudici di pace divenute esecutive.

Articolo 3
Compensazione Verticale Tra Crediti E Debiti Tributari

1. È ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
3. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno sessanta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) l'indicazione dell'eccedenze da compensare distinte per anno d'imposta;
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
4. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere utilizzata in compensazione nei versamenti successivi, senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso dev'essere verificato alla data di prima applicazione della compensazione.
5. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
6. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito, provvede a emettere apposito provvedimento di rimborso in compensazione e a darne immediata comunicazione al contribuente.

Articolo 4
Compensazione verticale tra crediti commerciali e non e debiti tributari

1. È ammessa la compensazione di crediti certi, liquidi ed esigibili di natura commerciale e non con i tributi Comunali secondo le norme del presente Articolo.
2. Prima della liquidazione di spesa, l'ufficio deve inoltrare istanza all'ufficio tributi il quale rilascerà apposita attestazione. Nel caso in cui l'attestazione sia positiva l'ufficio conclude l'iter della liquidazione. Nel caso in cui l'attestazione è negativa l'ufficio invita il fornitore a presentarsi presso l'ufficio Tributi al fine di procedere alla sanatoria di quanto previsto nell'attestazione all'uopo rilasciata.
3. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili di natura commerciale e non degli anni precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

4. Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente dovrà presentare, almeno trenta giorni prima delle scadenze previste per il pagamento del tributo, apposita istanza contenente:
 - a) generalità e codice fiscale del contribuente;
 - b) natura e importo del tributo dovuto al lordo della compensazione;
 - c) estremi identificativi della fornitura (determina di impegno di spesa, liquidazione, fattura ecc.)
 - d) l'affermazione di non aver già presentato istanza di rimborso delle quote versate in eccedenza o, se presentata, l'indicazione degli estremi di tale istanza.
5. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza sarà pagata.
6. La compensazione è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi mediante ruolo.
7. Le istanze possono essere prodotte anche in presenza di contribuente diverso da creditore previa dichiarazione espressa rilasciata da entrambe nell'istanza.
8. Il funzionario responsabile del tributo, accertata la sussistenza del credito comprovata dalla determina di liquidazione dell'ufficio comunale a cui è stata fatta la fornitura/prestazione, provvede ad emettere mandato di pagamento con quietanza del tesoriere con contestuale emissione di reversale di cassa. Al contribuente sarà data opportuna comunicazione.

Articolo 5

Debiti ammessi alla rateizzazione e/o compensazione

1. È concessa la rateizzazione per i debiti tributari ex extratributari di cui al precedente art. 2, di importo pari o superiore ad € 100,00, ivi comprese le eventuali sanzioni amministrative.

Articolo 6

Requisiti soggettivi.

1. Possono chiedere la rateizzazione i contribuenti che si trovano in condizioni di particolare disagio economico.
2. È considerato in situazione economica particolarmente disagiata il contribuente il cui reddito imponibile ai fini ISEE, riferito all'intero nucleo familiare, non è superiore ad € 7.500,00.

Articolo 7

Domanda di rateizzazione.

1. Il contribuente che si trova nelle condizioni previste dal precedente art. 4, ed intende avvalersi della possibilità di rateizzazione, deve inoltrare all'ufficio tributi di questo comune, apposita domanda, redatta su appositi moduli predisposti da questo stesso comune, entro il termine di 60 giorni dalla data di notifica dell'atto di accertamento o di liquidazione ovvero, in casi di ricorso, dalla data di esecutività della sentenza emessa.
2. Alla domanda di rateizzazione è allegata la seguente documentazione:
 - a) *modello ISEE*
 - b) *modello CU o Mod. 730 ovvero Mod. UNICO di tutti i componenti il nucleo familiare;*
 - b) *ogni altra documentazione ritenuta utile dal contribuente.*

Articolo 8

Modalità di rateizzazione.

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, nonché le disposizioni di cui al D.P.R. n. 602/1973 e al D.P.R. n. 43/1998, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:
 - a. durata massima (salva diversa disposizione normativa prevista per tributi specifici):

Ammontare del debito	Numero massimo di rate mensili
Per debiti da €. 100,00 fino ad €. 1.200,00	12
Per debiti da €. 1.201,00 fino ad €. 2.400,00	24
Per debiti da €. 2.401,00 fino ad € 3.600,00	36
Per debiti da €. 3.601,00 fino ad € 4.800,00	48
Per debiti da €. 4.801,00 fino ad € 6.000,00	60
Per debiti da €. 6.001,00	72

- b. i periodi indicati alla precedente lettera a) possono essere incrementati di altri dodici mesi, qualora sussistano comprovate difficoltà finanziarie del contribuente richiedente;
 - c. decadenza del beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di tre rate, anche non consecutive;
 - d. applicazione degli interessi nella misura pari al tasso legale vigente;
 - e. inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni.
2. È in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o d'importi già dilazionati.
 3. L'importo della rata minima non potrà essere inferiore ad € 50,00;
 4. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.
 5. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore ad Euro 5.000,00, le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.
 6. Le norme di cui al presente Articolo si applicano anche per il pagamento di entrate non tributarie.

Articolo 9

Provvedimento di concessione o diniego.

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda o della documentazione aggiuntiva richiesta il Funzionario Responsabile di ogni singolo tributo comunale adotta il provvedimento di concessione della dilazione e/o rateizzazione ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. Decorso il termine di trenta giorni la domanda dovrà intendersi accolta in base al principio del silenzio-assenso.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare le modalità di rateizzazione accordate, il numero, la decorrenza delle singole rate e l'ammontare degli interessi dovuti.
3. Sia il provvedimento di concessione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati all'interessato mediante notificazione o raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 10

Entrata in vigore.

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione di approvazione.